

REGOLAMENTO TECNICO CTI

approvato dall'Assemblea CTI in data

20 aprile 2016

Sommario

I. ASPETTI GENERALI	3
Art. 1 Scopo.....	3
Art. 2 Principi essenziali.....	3
II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CTI PER ATTIVITÀ TECNICA	3
Art. 3 Organi.....	3
Art. 4 Partecipazione alle attività	4
Art. 5 Modalità di deliberazione e votazioni	4
Art. 6 Finanziamento lavori.....	5
Art. 7 Circolazione delle informazioni e dei documenti.....	5
Art. 8 Organizzazione, coordinamento e svolgimento del lavoro normativo	6
Art. 9 Compiti della presidenza del CTI e relativamente al lavoro normativo.....	6
III. COMMISSIONE CENTRALE TECNICA	7
Art. 10 Commissione Centrale Tecnica (CCT) - Funzioni.....	7
Art. 11 CCT - Composizione.....	7
Art. 12 CCT - Coordinamento.....	7
Art. 13 CCT - Modalità di lavoro.....	7
IV. SOTTOCOMITATI (SC)	7
Art. 14 Sottocomitato (SC) – Funzioni.....	7
Art. 15 SC – Costituzione e scioglimento	8
Art. 16 SC – Composizione	8
Art. 17 SC – Domiciliazione	8
Art. 18 SC – Funzioni del presidente	8
Art. 19 Commissioni Tecniche (CT).....	8
V. PROCEDURE OPERATIVE	9
Art. 20 Procedure Operative.....	9
VI. ATTIVITÀ NORMATIVA PURAMENTE NAZIONALE	10
Art. 21 Iter di sviluppo di un documento.....	10
Art. 22 Messa allo studio di documenti “puramente nazionali”	10
Art. 23 Stesura del documento	10
Art. 24 Inchiesta interna CTI.....	11
Art. 25 Esame della Commissione Centrale Tecnica	11
Art. 26 Prosecuzione Iter.....	11
VII. ATTIVITÀ NORMATIVA INTERNAZIONALE	12
Art. 27 Rapporti con UNI e con i Soci CTI per l’attività internazionale.....	12
Art. 28 Iter CTI per lo sviluppo di un documento internazionale	12
Art. 29 Collegamento con UNI.....	12
Art. 30 Attribuzione delle competenze in ambito CTI su attività internazionale	12
Art. 31 Organizzazione di un Comitato Specchio nazionale.....	13
Art. 32 Nomina Esperti e Delegati	13
Art. 33 Espressione di una posizione nazionale	13

I. ASPETTI GENERALI

ART. 1 SCOPO

Questo Regolamento, unitamente alle procedure operative di cui all'art.20, nonché al Regolamento per lo svolgimento della normazione da parte del Sistema UNI (d'ora in poi "Regolamento UNI"), fornisce il quadro delle regole interne del CTI per lo svolgimento della sua attività tecnica.

ART. 2 PRINCIPI ESSENZIALI

L'elaborazione di documenti tecnici (norme, documento tecnico o altro) deve essere condotta secondo principi di:

- **CONSENSUALITÀ** di coloro che hanno partecipato ai lavori;
- **DEMOCRATICITÀ**: tutti i Soci e gli esperti da loro designati possono partecipare ai lavori formulando osservazioni e proposte;
- **TRASPARENZA**: tramite la possibilità di seguire le tappe fondamentali dell'iter di approvazione dei documenti;
- **RISPETTO** degli obiettivi, delle tempistiche e dei ruoli assegnati;
- **BILANCIAMENTO**: adeguato coinvolgimento delle parti significative interessate.

II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CTI PER ATTIVITÀ TECNICA

ART. 3 ORGANI

- [a] **Presidenza del CTI**: si avvale degli articoli 13 e 23 dello Statuto CTI e per le decisioni degli organi Statutari e per la gestione degli aspetti operativi dell'Ufficio Centrale del CTI opera attraverso il Comitato di Presidenza di cui all'art. 24 dello Statuto CTI.
- [b] **Commissione Tecnica**: le sue funzioni sono definite dal presente Regolamento ai sensi dell'art.27 dello Statuto CTI.

NOTA: Al fine di allineare la struttura organizzativa CTI con quella UNI, nel presente Regolamento la CT è d'ora in avanti chiamata CCT (Commissione Centrale Tecnica)

- [c] **Sottocomitati (SC)**: sono il coordinamento di quelle Commissioni Tecniche che operano su temi tra loro affini.
- [d] **Commissioni Tecniche (CT)**: rappresentano l'Organo Tecnico (OT) di riferimento del CTI e operano su temi specifici. Possono essere suddivise in SottoCommissioni Tecniche (SCT)
- [e] **Gruppi di Lavoro (GL)**: operano su specifiche tematiche assegnate dalla CT e possono essere raggruppati in SottoCommissioni Tecniche (SCT).

ART. 4 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

- [a] Per partecipare alle attività delle CT, delle SCT e dei GL è indispensabile essere Soci CTI o essere nominati dalla Presidenza.
- [b] Per partecipazione alle attività si intende la possibilità di presenziare alle riunioni delle CT, SCT e GL e quindi, tramite tali OT, la possibilità di dare il proprio contributo alla stesura di documenti nazionali e alla espressione di una posizione nazionale ai progetti di norma CEN e ISO di competenza. La partecipazione alla CT è associata al diritto di voto (Art. 5). La partecipazione alle CT comporta l'accettazione del Budget Finanziario (BF) della CT.
- [c] Le Associazioni, le Federazioni, i Consorzi, i Collegi e qualsiasi altro ente composto da più persone e/o associati devono sottoscrivere con la Presidenza un accordo ad hoc per stabilire le modalità di associazione e di partecipazione ai lavori.
- [d] Le persone giuridiche e le persone fisiche che non rientrano in quelle elencate al punto c), in regola con la sottoscrizione della/e quota/e associativa/e, possono partecipare alle attività di tre CT per ogni quota associativa sottoscritta.
- [e] Possono altresì partecipare alle attività di specifiche CT anche esperti in accordo al relativo Regolamento, nonché rappresentanti di altri Enti di Normazione, di OT UNI o di altri Enti Federati all'UNI che ne facciano richiesta per comprovate esigenze di coordinamento con altri lavori normativi, solo se nominati dalla Presidenza del CTI.

ART. 5 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE E VOTAZIONI

- [a] Ogni delibera deve essere presa secondo i principi di cui all'art. 2 con l'obiettivo di raggiungere un consenso unanime.
- [b] Qualora non sia possibile raggiungere un consenso unanime nella CT e quindi sussista la necessità di adottare un criterio di maggioranza, il Coordinatore deve richiedere l'espressione di un voto ai soli componenti della CT rappresentanti Soci del CTI.
- [c] Gli esperti non hanno diritto di voto.
- [d] In caso di votazione il criterio di approvazione è costituito dal rispetto delle seguenti condizioni, che esprimono il raggiungimento del consenso nella CT:
 - assenza di ferme opposizioni da parte della Presidenza CTI attraverso il parere della CCT CTI o da uno o più membri designati da organizzazioni che rappresentano una importante componente degli interessi in gioco.
 - soddisfazione delle seguenti due condizioni riferite ai Soci rappresentati nella CT e che hanno espresso il voto: maggioranza semplice e almeno il 75% delle quote rappresentate.
- [e] In caso non si raggiunga l'approvazione di cui al comma precedente una decisione in proposito viene rinviata alla Presidenza.

- [f] Le votazioni possono avvenire on-line o in sede di riunione. In quest'ultimo caso la votazione deve essere prevista all'ordine del giorno della riunione stessa; sono ammesse le deleghe ad altri membri della CT così come sono ammessi i voti per corrispondenza, che devono essere inviati all'Ufficio centrale entro il giorno precedente a quello della riunione.

ART. 6 FINANZIAMENTO LAVORI

- [a] La collaborazione ai lavori nazionali ed internazionali dei componenti della CT è da considerarsi sempre e comunque offerta a titolo gratuito.
- [b] L'eventuale finanziamento di attività connesse allo svolgimento dei lavori (ad es. rimborsi spese per partecipazione a riunioni CEN o ISO) è di competenza dei partecipanti alla CT secondo modalità e criteri di ripartizione definiti dalla CT stessa attraverso la predisposizione del Budget Finanziario (BF) di cui al punto seguente.
- [c] Il Coordinatore della CT, dopo aver deliberato il budget di spesa dell'anno e le modalità di riscossione e dopo aver messo a verbale le procedure concordate all'interno della CT, consegna copia del verbale all'Ufficio Centrale del CTI affinché si possa procedere a tutte le operazioni contabili necessarie per la gestione di cassa. Al termine di ogni anno, per i BF aperti, deve essere messo all'O.d.G. della prima riunione utile della CT interessata la situazione aggiornata, indicando l'avanzo o il disavanzo di cassa che deve essere verbalizzato.
- [d] I Soci che intendono partecipare ad una CT con BF, se iscritti nel corso dell'anno, devono pagare la quota di BF proporzionale al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno partendo dal mese successivo a quello di inserimento nella CT.
- [e] Nel caso di chiusura di un BF con avanzo o disavanzo di cassa sarà decisione della CT prendere le necessarie decisioni per la destinazione o copertura dei fondi.

ART. 7 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

- [a] Il sito CTI è lo strumento ufficiale di circolazione di documenti e informazioni. La diffusione a mezzo posta elettronica, fax o altro è da considerarsi mezzo complementare al sito CTI da utilizzarsi solo in casi eccezionali.
- [b] A tale scopo tutti i documenti (convocazioni, documenti di lavoro, bozze, ecc.) devono essere inoltrati all'Ufficio Centrale affinché lo stesso provveda a protocollarli e caricarli sul sito a disposizione di tutti i Soci.
- [c] Le procedure operative di cui all'art. 20 definiscono in dettaglio le modalità di circolazione di informazioni e documenti.
- [d] I documenti elaborati in seno al CTI o comunque diffusi dallo stesso per lo svolgimento dell'attività normativa (ad es. documenti CEN ed ISO) non possono essere diffusi a terzi.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E SVOLGIMENTO DEL LAVORO NORMATIVO

- [a] L'organizzazione e il coordinamento del lavoro normativo sono di competenza della Presidenza.
- [b] Lo svolgimento del lavoro normativo nazionale ed internazionale è demandato dalla Presidenza - sentita la CCT - alle CT.
- [c] Tutti i componenti delle CT CTI non hanno potere di rappresentanza del CTI, salvo formali deleghe "ad personam" rilasciate espressamente dalla Presidenza CTI.
- [d] Il CTI assegna ad ogni CT, SCT e GL un Funzionario Tecnico (Project Leader - PL - e/o Project Assistant – PA) che coadiuva il Coordinatore e che deve essere presente in tutte le riunioni, anche quelle che si svolgono in sede diversa dall'Ufficio Centrale. Il PL/PA deve operare in accordo all'art. 8 del Regolamento UNI oltre che con quanto specificato nel presente Regolamento e nel Codice Etico dell'Ente.
- [e] Tutte le riunioni delle CT, SCT e GL devono essere gestite in accordo con l'articolo 12 del Regolamento UNI, oltre che con quanto specificato nel presente Regolamento.

ART. 9 COMPITI DELLA PRESIDENZA DEL CTI E RELATIVAMENTE AL LAVORO NORMATIVO

I compiti in capo alla Presidenza del CTI relativamente al lavoro normativo sono:

- [a] costituzione e scioglimento dei Sottocomitati (SC) (art. 15);
- [b] nomina dei componenti della Commissione Centrale Tecnica (CCT) (art. 11);
- [c] nomina dei Presidenti dei Sottocomitati (SC) (art. 16);
- [d] attribuzione delle competenze relative all'attività nazionale (Art. 22) e internazionale (Art. 30);
- [e] nomina di esperti (Art. 4);
- [f] approvazione delle procedure operative per l'applicazione del Regolamento (art. 20);
- [g] relazione annuale al Consiglio sull'attività dell'ente;
- [h] delibera sulla prosecuzione dell'iter dei documenti "puramente nazionali" a seguito dell'esame della Commissione Centrale Tecnica (CCT) (Art. 25 Art. 26);
- [i] invito, su segnalazione del Coordinatore della CT, di categorie e di parti interessate eventualmente assenti nella CT stessa. (Art. 19);
- [l] decisione, sentita la CCT, in merito a problematiche relative a documenti normativi pubblicati e non emerse nella fase di elaborazione degli stessi.

NOTA: Secondo la definizione utilizzata da UNI la dizione "puramente nazionali" esclude i recipienti di norme CEN o le adozioni di norme ISO.

III. COMMISSIONE CENTRALE TECNICA

ART. 10 COMMISSIONE CENTRALE TECNICA (CCT) - FUNZIONI

La CCT è un Organo Tecnico pertanto, secondo le modalità di lavoro descritte all'Art. 13:

- [a] assiste e coadiuva la Presidenza del CTI in tutte le questioni tecniche di carattere nazionale ed internazionale, in particolare anche per quanto concerne: la creazione o scioglimento delle CT, le attribuzioni di competenza alle varie CT dei TC CEN o ISO sentito il parere dell'SC competente, le problematiche relative al mancato raggiungimento del consenso (art. 5), le problematiche relative a documenti normativi pubblicati e non emerse nella fase di elaborazione degli stessi;
- [b] esamina i documenti "puramente nazionali" elaborati dalle CT e le risultanze dell'inchiesta interna CTI (Art. 24) e trasmette alla Presidenza del CTI il proprio parere per la prosecuzione dell'iter (Art. 25 Art. 26).

ART. 11 CCT - COMPOSIZIONE

La CCT è composta da:

- Direttore Tecnico del CTI;
- Presidenti dei SC;
- Esperti nominati dalla Presidenza in numero non superiore a cinque;

Il Direttore Tecnico CTI svolge la funzione di segretario della CCT.

ART. 12 CCT - COORDINAMENTO

Il Coordinamento della CCT è affidato a uno dei Presidenti di SC nominato dalla Presidenza CTI. Questo dura in carica tre anni ed è rinominabile. Spetta al Coordinamento della CCT convocare la stessa qualora ne rilevi l'opportunità o la necessità in alternativa alle modalità di lavoro previste all'Art. 13.

ART. 13 CCT - MODALITÀ DI LAVORO

- [a] Al fine di agevolare il lavoro dei Componenti della CCT, il Coordinamento prepara la documentazione necessaria per esprimere i pareri in accordo all'articolo 20 e 25 del presente Regolamento.
- [b] Le decisioni e l'approvazione del testo dei documenti viene presa a maggioranza dei voti espressi.

IV. SOTTOCOMITATI (SC)

ART. 14 SOTTOCOMITATO (SC) – FUNZIONI

Compito istituzionale dei SC è il coordinamento delle attività di normazione e di ogni altra attività tecnica ad essi demandata dalla Presidenza CTI e svolta dalle proprie CT e quindi

principalmente:

- coordinare, attraverso il Comitato di Indirizzo (Art. 16) l'attività delle CT per l'elaborazione e revisione di documenti tecnici "puramente nazionali", siano essi norme UNI o altri tipi di documenti normativi e per la partecipazione all'attività internazionale.
- svolgere eventuali attività culturali e tecniche legate all'attività normativa.

ART. 15 SC – COSTITUZIONE E SCIoglIMENTO

La costituzione di un SC come pure il suo scioglimento vengono deliberati dalla Presidenza del CTI.

ART. 16 SC – COMPOSIZIONE

Ogni Sottocomitato è costituito da:

- [a] Presidente SC: nominato dalla Presidenza del CTI, il Presidente dura in carica un triennio ed è rinominabile;
- [b] Comitato di Indirizzo: formato dai coordinatori delle CT afferenti al SC;

ART. 17 SC – DOMICILIAZIONE

Tutti i SC del CTI sono domiciliati presso l'Ufficio Centrale del CTI.

ART. 18 SC – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- [a] Il Presidente del SC, coadiuvato dal Comitato di Indirizzo, ha il ruolo di coordinare, indirizzare e promuovere il corretto e proficuo funzionamento del SC nel suo complesso e delle singole CT ad esso afferenti.
- [b] Spetta al Presidente del SC, in accordo con la Presidenza del CTI:
 - proporre alla CCT la costituzione e lo scioglimento delle proprie CT, ognuna delle quali rappresenta il punto di riferimento per una tematica specifica;
 - coadiuvare la CCT per l'attribuzione alle CT delle competenze sui progetti di norma "puramente nazionali" e sugli organi tecnici CEN o ISO che sono stati affidati al SC dalla Presidenza CTI (Art. 30);
 - ratificare la nomina dei Coordinatori delle proprie CT in accordo e su proposta dei componenti delle stesse.

ART. 19 COMMISSIONI TECNICHE (CT)

Il compito delle CT è quello di svolgere l'attività normativa su un determinato argomento ad esse assegnato dalla Presidenza CTI.

Ogni CT deve avere un Coordinatore, che può essere anche un componente dell'UC. Lo stesso dicasi per le SCT e per i GL.

Il Coordinatore viene eletto a maggioranza dei voti dei componenti della CT, dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore triennio.

Il Coordinatore:

- deve operare nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento UNI oltre che con quanto specificato nel presente Regolamento e nel Codice Etico del CTI;
- deve assicurare l'imparzialità nella gestione delle attività della CT;
- deve aggiornare periodicamente la lista dei componenti della CT e comunicarla in occasione di ogni variazione alla Presidenza del CTI;
- deve valutare la composizione della CT e la presenza di tutte le parti e categorie potenzialmente interessate e segnalare alla Presidenza CTI eventuali carenze in tal senso;
- in collaborazione con il PL/PA deve valutare, sia in fase di proposta di un nuovo progetto di norma e specifica tecnica nazionale sia nel corso dell'intero iter di stesura, eventuali criticità in termini di "Stand Still";
- deve preparare un programma di lavoro annuale (BP) che deve essere approvato dalla CT e trasmesso, entro il 31 dicembre, al Presidente del SC e all'UC. In caso di necessità deve preparare anche un budget finanziario (BF) annuale che deve essere approvato dalla CT, verbalizzato e trasmesso entro il 31 dicembre all'Amministrazione del CTI per gli adempimenti del caso.
- collabora con il PL/PA, secondo modalità di dettaglio definite dalle Procedure Operative (Art. 20) all'iter di recepimento di documenti CEN e di adozione dei documenti ISO per:
 - a) stabilire la normativa nazionale in contrasto per la quale richiedere ad UNI il ritiro totale o parziale;
 - b) valutare l'opportunità, nel rispetto delle procedure UNI, di una traduzione in lingua italiana e, in caso affermativo, se la stessa debba essere affidata ad UNI, in tal caso indicando l'esperto della CT che si farà carico della revisione tecnica della traduzione, o se tale traduzione possa essere svolta direttamente da un esperto del settore comunicandone i riferimenti ad UNI tramite l'Ufficio Centrale;
 - c) chiede eventuali deviazioni nazionali ai progetti di norma CEN su richiesta della CT.

Nella gestione della CT e dell'attività normativa ad essa affidata, il Coordinatore, dopo aver fatto il possibile per tener conto di posizioni contrastanti e aver constatato l'impossibilità di raggiungere il consenso unanime, decide se procedere all'espressione di voto in accordo all'art. 5 del presente Regolamento.

V. PROCEDURE OPERATIVE

ART. 20 PROCEDURE OPERATIVE

- [a] L'implementazione di questo Regolamento comporta la definizione di procedure operative, intese come linee guida applicative del Regolamento per lo svolgimento

dell'attività normativa. Le procedure operative sono integrate da specifiche istruzioni operative CTI e/o UNI utilizzate dall'UC per il corretto funzionamento delle attività e dell'interfacciamento con UNI, CEN e ISO.

- [b] Spetta alla Presidenza CTI la definizione e l'approvazione di procedure operative di dettaglio congrue con questo Regolamento.

VI. ATTIVITÀ NORMATIVA PURAMENTE NAZIONALE

ART. 21 ITER DI SVILUPPO DI UN DOCUMENTO

L'iter di sviluppo di un documento nazionale comporta le seguenti fasi:

- inchiesta pubblica preliminare da parte di UNI (Art. 22);
- messa allo studio (art. 22);
- stesura del documento (art. 23);
- inchiesta interna CTI (art. 24);
- esame della Commissione Centrale Tecnica (art. 25);
- inoltre all'UNI per l'iter che ad esso compete e predisposizione del testo finale da avviare alla pubblicazione(art. 26).

ART. 22 MESSA ALLO STUDIO DI DOCUMENTI “PURAMENTE NAZIONALI”

- [a] La richiesta di messa allo studio di un documento normativo può essere avanzata da qualsiasi Socio o Organo Tecnico CTI alla Presidenza CTI;
- [b] la Presidenza del CTI, valuta la fattibilità di tale richiesta e, tenendo in considerazione anche l'esistenza o meno di norme EN vigenti che possono determinare il blocco dei lavori per “Standstill”, se nel caso, sentita la CCT, invita la CT più idonea a farsene carico e a comunicare all'UNI, attraverso l'UC, la richiesta di avvio dell'inchiesta pubblica preliminare di un nuovo progetto di norma;
- [c] in caso di impossibilità a dar seguito alla richiesta di cui al comma [a] o di risultati negativi dell'Iter di cui al punto [b], la Presidenza CTI ne dà comunicazione al proponente;
- [d] in seguito ad esito positivo dell'inchiesta pubblica preliminare avviene la messa allo studio del nuovo progetto di norma.

ART. 23 STESURA DEL DOCUMENTO

- [a] Il Coordinatore della CT incaricata della stesura, comunica alla Presidenza del CTI e a tutti i Soci del CTI (Art.6), attraverso il sito internet:
- l'avvio dei lavori di stesura;
 - l'invito a partecipare ai lavori;
 - la convocazione di una prima riunione per l'organizzazione dei lavori.

- [b] Il prosieguo dei lavori deve svolgersi secondo i principi di cui agli Art. 2, 4, 5, 6 e 19 attenendosi inoltre alle procedure operative di cui all'Art. 20 .
- [c] Allorché il lavoro di stesura è concluso, il Coordinatore trasmette il documento approvato dalla CT alla Presidenza del CTI unitamente ad un verbale di approvazione.

ART. 24 INCHIESTA INTERNA CTI

- [a] Ogni documento nazionale, dopo l'approvazione della CT competente e prima di procedere nell'iter che ad esso compete, deve essere sottoposto a cura della Presidenza del CTI a una fase di Inchiesta Interna CTI di opportuna durata e comunque non inferiore a 7 giorni (solo per situazioni di particolare urgenza) e non superiore a 30 giorni.
- [b] Durante questa fase tutti i Soci CTI hanno la facoltà di esprimere i propri commenti inoltrandoli alla Presidenza del CTI che provvede a trasmetterli al Coordinatore della CT competente.
- [c] Il Coordinatore, dopo avere svolto le azioni che ritiene necessarie, trasmette alla Presidenza del CTI le modalità di risoluzione delle osservazioni opportunamente motivate.

ART. 25 ESAME DELLA COMMISSIONE CENTRALE TECNICA

- [a] I componenti della CCT vengono informati, secondo le modalità introdotte all'art. 13 e definite in dettaglio nelle procedure operative, delle risultanze della fase di inchiesta interna CTI (commenti inoltrati alla Presidenza) e delle modalità di risoluzione.
- [b] I componenti della CCT procedono quindi autonomamente al definitivo esame del documento così come eventualmente modificato a seguito dell'Inchiesta interna e trasmettono il proprio parere alla Presidenza del CTI.

ART. 26 PROSECUZIONE ITER

- [a] La Presidenza del CTI, sentito il parere dei componenti della CCT di cui all'art. 25, delibera sulla prosecuzione dell'iter del documento che quindi in alternativa può:
 - essere inoltrato all'UNI;
 - essere rinviato al Coordinatore della CT competente per il riesame dello stesso in collaborazione, ove necessario, con la CT in riunione plenaria o con il GL competente.
- [b] A valle di tale riesame, il documento, su decisione della Presidenza CTI, potrà riprendere il proprio iter di approvazione che in alternativa può prevedere:
 - nuova inchiesta interna CTI (art. 24);
 - esame della CCT (art. 25);
 - inoltre all'UNI, qualora la Presidenza CTI ritenga le osservazioni risolte.

- [c] La CT competente, terminata l'Inchiesta Pubblica UNI, si fa carico di rispondere ai commenti pervenuti da UNI e di predisporre il testo finale per la pubblicazione.

VII. ATTIVITÀ NORMATIVA INTERNAZIONALE

ART. 27 RAPPORTI CON UNI E CON I SOCI CTI PER L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- [a] I rapporti con UNI per lo svolgimento dell'attività CEN ed ISO di competenza del CTI sono affidati alla Presidenza del CTI.
- [b] Ogni richiesta di partecipazione, espressione di parere o voto, o quant'altro relativo ad attività internazionale di competenza CTI deve quindi essere inoltrata all'Ufficio Centrale CTI.
- [c] L'Ufficio Centrale CTI, secondo le procedure operative di cui all'Art. 20 deve costantemente aggiornare i Soci sull'evoluzione dell'attività internazionale di competenza dell'ente.

ART. 28 ITER CTI PER LO SVILUPPO DI UN DOCUMENTO INTERNAZIONALE

L'iter in ambito CTI per lo sviluppo della normativa internazionale si articola nelle seguenti fasi:

- attribuzione da parte di UNI al CTI delle competenze sull'attività internazionale (Art. 29);
- attribuzione delle competenze ad un SC e alla competente CT (Art. 30);
- organizzazione di un "comitato specchio" (*mirror committee*) nazionale, (Art. 31);
- attività del comitato specchio nazionale (Artt. 32 e 33).

ART. 29 COLLEGAMENTO CON UNI

- [a] Conformemente a quanto previsto all'Art. 27 la Presidenza CTI mantiene i contatti con UNI ed i suoi organi tecnici (CCT UNI) per essere costantemente informata sull'andamento dell'attività normativa internazionale (nuovi TC ecc.) e concordare con UNI, le sue Commissioni Tecniche e gli altri Enti Federati, l'attribuzione delle competenze sulle diverse attività.
- [b] La Presidenza delibera in merito alla richiesta di UNI affinché il CTI si faccia carico di competenze su organi tecnici internazionali in rappresentanza di UNI.

ART. 30 ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN AMBITO CTI SU ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- [a] Spetta alla Presidenza CTI la definizione delle attribuzioni di competenze alle diverse CT, sentita la CCT, sull'attività internazionale (in particolare sui TC CEN e ISO).
- [b] Il Presidente di SC, qualora ne ravveda la necessità, può proporre alla CCT la costituzione di una CT specifica per l'interfacciamento di attività CEN o ISO.

ART. 31 ORGANIZZAZIONE DI UN COMITATO SPECCHIO NAZIONALE

Il Coordinatore della CT, alla quale è affidata la competenza per una determinata attività internazionale, si fa carico dell'organizzazione e gestione di un comitato specchio nazionale in termini di:

- proposta alla Presidenza CTI di nomina di delegati alle plenarie ed esperti in rappresentanza dell'Italia nei corrispondenti organi tecnici CEN o ISO (Art. 32);
- definizione dell'espressione di una posizione nazionale sui documenti in corso di elaborazione soprattutto quando gli stessi vengono sottoposti a voto (inchiesta pubblica, voto formale ecc. come da Regolamento CEN e ISO) (Art. 33) da inoltrare all'UNI attraverso l'Ufficio Centrale;
- collaborazione con l'Ufficio Centrale per le procedure di recepimento delle norme CEN di adozione di norme ISO.

ART. 32 NOMINA ESPERTI E DELEGATI

- [a] Solo i Soci CTI e gli esperti nominati ufficialmente dalla Presidenza del CTI (Art. 4 lett. e), membri della CT competente, possono essere nominati esperti o delegati rispettivamente per partecipare ai Gruppi di Lavoro internazionali (WG) o rappresentare l'UNI nelle riunioni plenarie degli organi tecnici CEN o ISO. Tale nomina deve essere deliberata dalla CT nazionale competente e deve essere ratificata dalla Presidenza del CTI.
- [b] La candidatura di esperti e delegati dei soggetti di cui all'Art. 4 lett. c) deve essere definita nell'ambito dell'accordo ad hoc con la Presidenza CT di cui allo stesso Art. 4 lett. c).
- [c] Conformemente a quanto previsto all'Art. 27 è compito della Presidenza dare comunicazione all'UNI delle nomine di cui al comma precedente.

ART. 33 ESPRESSIONE DI UNA POSIZIONE NAZIONALE

La definizione di una posizione nazionale (per esempio il voto nazionale, i commenti ad una inchiesta CEN) da trasmettere a CEN e ISO viene concordata all'interno della CT competente secondo i principi di cui al titolo I "ASPETTI GENERALI" e le modalità di votazione di cui all'Art. 5.